

Ministero della Transizione Ecologica

Ministero della Difesa

Convenzione per la realizzazione degli interventi proposti dal Ministero della Difesa compresi nel programma per la riqualificazione degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale per l'anno 2018, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto interdirettoriale del 29 luglio 2019

TRA

Il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria (di seguito denominato “MiTE”), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44 (C.F. 97047140583), rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Giusy Lombardi

E

Il Ministero della Difesa (di seguito denominato “PA Proponente”), **Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – tramite la competente Direzione dei Lavori e del Demanio** (di seguito denominata “Geniodife”), con sede in Roma, Piazza della Marina n. 4 (C.F. 80411120589), rappresentato dal Direttore, Gen. Isp. G.A. Giancarlo Gambardella

PREMESSO

- che l'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante “*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*”(di seguito D.lgs. 102/2014)”, dispone che le Pubbliche amministrazioni centrali devono predisporre annualmente, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili di proprietà pubblica da esse occupati, al fine di predisporre entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dall'anno 2014 e fino al 2030, un Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata (di seguito “Programma PREPAC”);
- che la disciplina esecutiva del Programma PREPAC è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (già Ministro della Transizione Ecologica) 16 settembre 2016 (nel seguito “DM PREPAC”), in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del D.lgs. n. 102/2014 e ss.mm.ii;
- che, ai sensi dell'art. 5, comma 8 bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, così come introdotto dal decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 73, in deroga a quanto disposto dall'art.5, comma 8, del D.Lgs. n. 102/2014, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della Difesa è di competenza degli organi del Genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della Difesa;

- che, con decreto del 29 luglio 2019 del Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili, l'Efficienza Energetica ed il Nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico ("Direzione Generale MERREEN"), di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (già Ministero della Transizione Ecologica o "MiTE"), sulla base dell'istruttoria di ENEA e GSE, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2018, con i relativi importi ammessi a finanziamento (di seguito "decreto interdirettoriale");
- che, tra gli interventi inclusi nel programma PREPAC finanziati dal Ministero della Transizione Ecologica per l'anno 2018 a valere sulle risorse provenienti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, è compreso il progetto di efficientamento energetico relativamente all'intervento sull'immobile del Ministero della Difesa, Marina Militare, Palazzo della Marina di Roma.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra il Ministero della Transizione Ecologica quale soggetto erogatore del finanziamento ed il Ministero della Difesa quale PA Proponente, beneficiaria del finanziamento e quale soggetto preposto alla realizzazione dell'intervento previsto sull'immobile del Ministero della Difesa, Marina Militare, Palazzo della Marina di Roma (di seguito "Progetto").

Articolo 2

(Finanziamento)

1. In forza di quanto disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto interdirettoriale, il Ministero della Transizione Ecologica mette a disposizione per la realizzazione del progetto di efficientamento energetico dell'immobile del Ministero della Difesa, Marina Militare, Palazzo della Marina di Roma, l'importo massimo onnicomprensivo di € 6.837.362,00 (seimilionioottocentotrentasettecentosessantadue/00) a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del DM PREPAC.
2. Il finanziamento di cui al precedente comma è finalizzato all'attuazione del Progetto in conformità a quanto sinteticamente riportato nel quadro economico, nel cronoprogramma dell'intervento e nella Relazione di cui all'Allegato 1 ("Documentazione tecnico-economica");
3. Le tempistiche riportate nel cronoprogramma decorrono dalla notifica da parte del Ministero della Transizione Ecologica al Ministero della Difesa della comunicazione di avvenuta registrazione di cui all'art.17;

4. L'utilizzo delle eventuali economie derivanti dalle procedure di affidamento relative alla realizzazione del Progetto da parte della PA proponente dovrà essere autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica previa presentazione di una proposta progettuale integrativa e coerente alle finalità del Programma.

Articolo 3

(Tipologie di interventi e spese ammesse al finanziamento)

1. Sono ammesse al finanziamento le tipologie di interventi di cui all'articolo 3 del DM PREPAC e le spese di cui all'art. 4 dello stesso, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
2. In particolare, con riferimento all'art 10, comma 2, lettera b), del DM PREPAC si ritengono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
 - Spese relative alla commissione giudicatrice;
 - Spese di carattere strumentale per attività non tecniche connesse allo svolgimento della prestazione di cui all'art. 9, comma 2 del DM 16/09/2016 nella misura massima del 2%;
 - Spese per verifiche tecniche obbligatorie ovvero previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - Spese di pubblicità e contributo ANAC;
 - Spese per allacciamenti a pubblici servizi;
 - Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. connessi alle funzioni di RUP, supporto al RUP, Ufficio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica dei livelli di progettazione, collaudo statico e tecnico-amministrativo ed ogni altra funzione amministrativa di supporto;
 - Spese per progettazione, indagini geologiche - geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera in caso di affidamento esterno;
 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie ovvero previste dal capitolato speciale d'appalto lavori, collaudi tecnici e amministrativi, in caso di affidamento esterno delle prestazioni professionali;
 - Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei livelli di progettazione dell'intervento in caso di affidamento esterno;
 - Spese per attività di formazione e informazione sulle norme comportamentali per il risparmio energetico rivolti agli utilizzatori degli immobili oggetto di intervento
3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile dal Beneficiario.

Articolo 4

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. L'erogazione del finanziamento è disposta dal Ministero della Transizione Ecologica verso i contraenti selezionati dal Ministero della Difesa secondo la vigente normativa e a seguito della stipula degli atti negoziali ed è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) Somme a disposizione dell'Amministrazione e altre spese (lettera b, comma 2, art.10 DM PREPAC):
 - Domanda di pagamento corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, ammissibili e debitamente documentate;
 - Contratti di affidamento e/o ordini di servizio;
 - Fattura/buste paga;
 - Certificati di regolarità contributiva dei professionisti;
 - Provvedimento di liquidazione delle fatture/buste paga presentate, nel quale siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per il pagamento.
- b) Somme per Lavori (lettere c,d, comma 2, art.10 DM PREPAC):
 - Contratto di affidamento dei Lavori;
 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - Documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto;
 - Certificato di pagamento emesso dal Direttore dei Lavori;
 - Fattura in forma elettronica emessa dalla ditta appaltatrice;
 - Provvedimento di liquidazione del certificato di pagamento e della fattura presentata, nel quale siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per il pagamento;
 - Asseverazione da parte di Geniodife.
2. Per il riconoscimento del corrispettivo a saldo dei lavori, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve presentarsi il certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità e devono essere rilasciate le seguenti ulteriori dichiarazioni volte ad attestare che:
 - si richiede erogazione finale a saldo dei lavori;
 - garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
 - il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi fissati di cui alla presente Convenzione.
3. Relativamente alla eventuale erogazione dell'anticipazione del prezzo è necessario, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, produrre:
 - richiesta di erogazione;
 - verbale di consegna lavori;
 - dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
 - garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
 - piano di recupero dell'anticipazione.
4. La documentazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 deve essere corredata da una attestazione o documento equivalente con la quale il Ministero della Difesa asseveri che:
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme vigenti in materia di affidamenti e contratti pubblici;

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale e in materia di trasparenza;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;
 - sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
5. Le erogazioni sono disposte dal MiTE–DG CLEA direttamente a favore dei contraenti previa verifica in ordine alla regolarità contributiva e fiscale degli stessi.
 6. L’intera documentazione prodotta dovrà essere vidimata dal Responsabile del Procedimento all’uopo nominato in ambito Ministero Difesa e trasmessa dal Ministero della Difesa alla Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria del Ministero della Transizione Ecologica a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo clea@pec.minambiente.it.

Articolo 5

(Pagamenti)

1. Per le finalità di cui all’articolo precedente, le erogazioni saranno effettuate tramite ordini di pagamento da parte del Ministero della Transizione Ecologica, che effettua preliminarmente una verifica amministrativa, sulla scorta della documentazione preliminarmente verificata ed asseverata dal Ministero della Difesa e contenente l’indicazione delle somme da erogare.
2. Con riferimento ai termini di pagamento, il Ministero della Difesa si impegna a compiere le attività di cui al comma 4 dell’art 4 entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione comprensiva della fattura o di un documento equivalente trasmessa dal contraente. Il Ministero della Transizione Ecologica effettua il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura o di un documento equivalente da parte del Ministero della Difesa. Conseguentemente, le procedure di affidamento devono tenere conto dei tempi di cui al presente comma.
3. Resta inteso che, qualora i fondi impegnati per la realizzazione del Progetto siano colpiti da “perenzione amministrativa” ai sensi dell’art. 36 del regio decreto 2440/1923 e ss.mm.ii., i pagamenti di cui ai commi precedenti avverranno nel rispetto della tempistica prevista dalle norme di bilancio statale.

Articolo 6

(Tempi di realizzazione degli interventi)

1. Il Progetto è eseguito nei tempi previsti dal cronoprogramma inserito nella documentazione tecnico-economica di cui all’Allegato 1, costituente parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.
2. Il Ministero della Difesa, ove si verifichino giustificati motivi che ostacolino la regolare esecuzione dell’intervento secondo il cronoprogramma approvato, potrà concedere al contraente, su richiesta motivata e successiva presa d’atto da parte del Ministero della Transizione Ecologica, potrà consentire una rimodulazione del cronoprogramma che non modifichi la durata complessiva dell’intervento.

Articolo 7

(Obblighi dei contraenti)

1. Il Ministero della Difesa, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie, svolge le seguenti attività:
 - a. verifica che le somme oggetto del finanziamento siano impiegate esclusivamente per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, in virtù e per l'effetto del decreto interdirettoriale;
 - b. comunica al Ministero della Transizione Ecologica ogni eventuale impedimento che ostacoli la regolare esecuzione degli interventi;
 - c. garantisce il rispetto della tempistica relativa alle varie fasi del Progetto, così come riportata nel cronoprogramma inserito nella documentazione tecnico-economica di cui all'Allegato 1;
 - d. garantisce il rispetto della normativa nazionale in materia di contratti pubblici applicabile nel corso della procedura di affidamento dei contratti di appalto, nonché nelle fasi di stipulazione ed esecuzione degli stessi;
 - e. assicura, per tutta la durata della presente Convenzione, i necessari raccordi con il Ministero della Transizione Ecologica, adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o richieste formulate dallo stesso;
 - f. segue tutte le fasi di attuazione del Progetto, ivi compresa la fase del collaudo tecnico amministrativo delle opere, funzionale all'ottenimento del saldo finale da parte del Ministero della Transizione Ecologica;
 - g. adotta i provvedimenti di liquidazione delle spese di cui alla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 4;
 - h. comunica al Ministero della Transizione Ecologica, attraverso un resoconto semestrale sulle attività svolte ed in corso comprensivo delle informazioni circa lo stato di avanzamento del Progetto e la rispondenza dei dati di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico alle previsioni dello stesso, nonché ogni ulteriore informazione utile all'attuazione delle attività. In ogni caso, il Ministero della Transizione Ecologica, può richiedere al Ministero della Difesa, in ogni momento, informazioni circa la realizzazione dell'intervento e le procedure dal medesimo seguite;
 - i. provvede al monitoraggio e alla comunicazione all'Agenzia del Demanio di tutti i dati relativi all'intervento al fine di garantire il necessario coordinamento con le attività esercitate dall'Agenzia del Demanio in conformità con quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto Legge 98/2011.
2. Il Ministero della Difesa, in qualità di PA Proponente e beneficiaria del finanziamento per la realizzazione del Progetto, si impegna a rendere disponibili e accessibili le aree ed i locali interessati dall'esecuzione degli interventi previsti.
3. Il Ministero della Transizione Ecologica provvede all'erogazione delle somme di cui all'art. 2, comma 1, ai beneficiari.

Articolo 8

(Rendicontazione spese)

1. Ogni documento di rendicontazione dovrà riportare la seguente dicitura: <<Progetto "Località – Lavoro" CUP XXXXX finanziato dal Programma per la riqualificazione degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale 2018 – rendicontato per € >>.
2. Il Ministero della Difesa è tenuto ad archiviare, conservare ed esibire in originale, nell'ambito del monitoraggio e dei controlli di cui all' articolo 11, i documenti di spesa oggetto di rendicontazione, nonché la documentazione contabile, tecnica e amministrativa afferente al Progetto per non meno di cinque anni dalla realizzazione degli interventi finanziati e a comunicare tempestivamente al Ministero della Transizione Ecologica, ai fini dei relativi controlli, le sedi e gli uffici presso i quali tale documentazione originale è conservata.

Articolo 9

(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera che si riterranno necessarie durante la realizzazione dell'intervento, sono ammesse nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale applicabile in materia di contratti pubblici di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, e dovranno essere autorizzate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. Tali variazioni progettuali debitamente motivate ed integrate da idonea documentazione giustificativa devono essere sottoposte preliminarmente al Ministero della Transizione Ecologica ai fini della valutazione di coerenza degli interventi proposti e, quindi, della successiva presa d'atto.
3. In tutti i casi in cui un intervento subisca un aumento della spesa complessivamente prevista, l'ammontare del finanziamento resterà invariato, compreso il caso in cui tale aumento di spesa sia conseguente ad una variante valutata dal Ministero della Transizione Ecologica secondo quanto previsto dal precedente comma.

Articolo 10

(Riduzione del finanziamento)

1. In tutti i casi in cui il Progetto subisca una diminuzione della spesa prevista, l'importo del finanziamento di cui all'articolo 2 sarà ridotto in proporzione. In tal caso, il Ministero della Transizione Ecologica comunicherà al Ministero della Difesa, la rideterminazione dell'ammontare del finanziamento.

Articolo 11

(Verifiche e controlli)

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione del Progetto e le spese sostenute per l'intervento finanziato, il Ministero della Transizione Ecologica si riserva di effettuare verifiche documentali e/o controlli *in loco*, allo scopo di accertare la realizzazione dell'intervento e la conformità degli elementi fisici e tecnici realizzati, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione del finanziamento e dalla presente Convenzione.

2. Resta ferma la facoltà da parte del Ministero della Transizione Ecologica di richiedere, in qualsiasi momento, tramite PEC, chiarimenti e informazioni in merito a ciascun intervento finanziato ed ai relativi stati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico.
3. Nel caso sussistano, nell'ambito dell'attività di verifica e controllo di cui al presente articolo, violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione del finanziamento, il Ministero della Transizione Ecologica ne dispone la revoca ai sensi del successivo art. 12.

Articolo 12

(Revoca e rinuncia al finanziamento)

1. Il finanziamento concesso è revocato dal Ministero della Transizione Ecologica laddove, secondo l'art. 14 del DM PREPAC:
 - a. i firmatari non adempiano puntualmente alle prescrizioni ivi contenute;
 - b. venga violata la normativa in materia di appalti pubblici e di affidamento;
 - c. non vengano rispettati i tempi di esecuzione degli interventi, le modalità di comunicazione e rendicontazione previste dalla presente Convenzione;
 - d. venga accertata, a seguito delle attività di verifica e controllo di cui al precedente articolo, la mancata corrispondenza del Progetto alle caratteristiche, agli obiettivi ed alle finalità che ne hanno determinato l'ammissione a finanziamento;
 - e. gli interventi sono realizzati su immobili che rientrano in un programma di dismissione.
2. In caso di revoca il Ministero della Transizione Ecologica provvederà con il recupero delle risorse interamente erogate.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il Ministero della Transizione Ecologica ha altresì facoltà di procedere alla revoca parziale del contributo qualora le inosservanze e le violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Convenzione afferiscano solo ad una porzione di un intervento tale da non pregiudicarne la valenza nella sua interezza.
4. Il Ministero della Difesa ha facoltà di rinunciare al finanziamento successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione. La comunicazione di rinuncia determina la decadenza dell'assegnazione del finanziamento a partire dalla data di consegna di comunicazione ufficiale alla Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria del Ministero della Transizione Ecologica a mezzo PEC all'indirizzo: clea@pec.minambiente.it. Eventuali somme già percepite a titolo di acconto dovranno essere restituite.

Articolo 13

(Durata e proroga)

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla notifica da parte del Ministero della Transizione Ecologica al Ministero della Difesa della comunicazione di avvenuta registrazione di cui all'art. 17.
2. Eventuali proroghe potranno essere consentite previa richiesta formale da parte del Ministero della Difesa, corredata dalla documentazione dalla quale si evincano le motivazioni del mancato

rispetto delle tempistiche di cui al comma 1, per la successiva valutazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica.

Articolo 14

(Risoluzione)

1. La Convenzione potrà essere risolta in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, per mutuo consenso risultante da atto scritto, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della realizzazione dell'intervento.

Articolo 15

(Comunicazioni)

1. Qualsiasi comunicazione o notifica da effettuarsi in base alla presente Convenzione, ove non sia altrimenti specificato, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC. Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:

- a. se destinata al Ministero della Transizione Ecologica:

PEC: clea@pec.minambiente.it

- b. se destinata al Ministero della Difesa (Geniodife)

PEC: geniodife@postacert.difesa.it

Articolo 16

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 17

(Disposizioni finali)

1. Le premesse e l'Allegato alla presente Convenzione costituiscono parte integrante formale e sostanziale della stessa.
2. L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi di Controllo.

ALLEGATI:

Allegato 1-Documentazione tecnico-economica

***IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA,
L'ENERGIA E L'ARIA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Giusy Lombardi)***

***IL MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
IL DIRETTORE
(Gen. Isp. G.A. Giancarlo Gambardella)***